



Università degli Studi di Messina

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

(Ultima modificazione: Decreto Rettorale n. 376 del 18 Febbraio 2016)

TITOLO I LE ELEZIONI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Convocazione del corpo elettorale)

1. Salvo che non sia diversamente disposto dallo Statuto o da specifici regolamenti di Ateneo, organo competente ad indire le elezioni ed a convocare il corpo elettorale è il Rettore il quale, con decreto, emana un apposito bando contenente le norme specifiche relative alle elezioni indette. Il bando, di norma, è reso pubblico almeno quaranta giorni prima del giorno fissato per l'inizio delle operazioni di voto, mediante pubblicazione sul sito di Ateneo.
2. Il decreto rettorale indica la data delle elezioni, la data di presentazione delle liste e/o delle candidature ove richieste, la composizione della Commissione elettorale di cui all'art. 4, il numero e l'ubicazione dei seggi elettorali, la durata delle operazioni di voto, il numero dei rappresentanti da eleggere ed il numero massimo di preferenze che possono essere espresse per ogni elezione.
3. Le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nei Consigli di Dipartimento e presso le altre strutture dell'Ateneo, laddove previste, sono indette con provvedimento del Direttore della struttura stessa.
4. Le elezioni del Rettore sono indette con decreto del Decano o, in caso di assenza o impedimento, del professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità di ruolo o, in caso di pari anzianità di ruolo, di maggiore età, almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Per ogni altra disposizione si rinvia all'art. 9 dello Statuto.
5. Qualora si svolgano elezioni con riferimento a frazioni residue di mandato, il relativo bando ne farà espressa menzione.

Art. 2
(Principi elettorali)

1. Il personale in aspettativa per motivi di famiglia o in congedo straordinario ovvero comandato, distaccato o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità ha diritto al solo elettorato attivo.
2. È escluso dall'elettorato sia attivo che passivo il personale sospeso dal servizio a seguito di provvedimento penale o disciplinare o che si trovi cautelativamente sospeso.
3. Non sono eleggibili a qualsiasi carica accademica indicata dallo statuto:
 - a) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio;
 - b) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a un anno di reclusione per delitto non colposo.
4. Gli studenti hanno la legittimazione elettorale attiva e passiva soltanto se risultano regolarmente iscritti ad un corso di studio.
5. Hanno la legittimazione elettorale passiva gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'università, in regola alla data di presentazione delle candidature con il pagamento delle tasse universitarie relative all'anno accademico in corso. Gli studenti fuori corso, oltre il primo anno, non hanno la legittimazione passiva alle cariche previste dal presente Statuto e, qualora siano già componenti di organi elettivi, decadono dagli stessi. Il mandato delle rappresentanze studentesche dura due anni ed è rinnovabile per una sola volta.
6. Gli studenti chiamati a far parte degli organi collegiali dell'Università decadono con il conseguimento del titolo di studio conclusivo del corso in cui sono iscritti all'atto della proposizione della candidatura.
7. In caso di cessazione anticipata di un organo si procede senza indugio al rinnovo della carica ed il nuovo eletto resta in carica per il completamento del mandato residuo. Il periodo così ricoperto è computato ai fini dell'eventuale cumulo e limite di rielezioni. Di norma non si procede al rinnovo se il periodo residuo del mandato è inferiore a sei mesi. In tal caso, il mandato è ricoperto dal professore decano competente. Le disposizioni di cui ai due periodi precedenti non si applicano alle cariche previste dall'art. 2, comma 1, lettere d), g) e m) della legge n.240/2010. Tutte le candidature devono essere presentate nel termine indicato dal decreto di indizione delle elezioni.

8. Gli studenti chiamati a far parte degli organi collegiali dell'Università decadono con il conseguimento della laurea. La decadenza di cui al presente comma non si applica se lo studente rappresentante risulta iscritto, senza soluzione di continuità, ad un corso di laurea magistrale, in prosecuzione degli studi intrapresi. La decadenza si applica ai rappresentanti nei Consigli di corso di studio. La decadenza si applica altresì ai rappresentanti nei Consigli di Dipartimento, a meno che lo studente rappresentante risulti iscritto, senza soluzione di continuità, ad un corso di laurea magistrale, afferente allo stesso Dipartimento, in prosecuzione degli studi intrapresi.
9. Le cariche di Prorettore vicario, membro del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione, Direttore di Dipartimento, Presidente di SIR e Coordinatore di Consiglio di corso di studio possono essere ricoperte unicamente da docenti di ruolo e a tempo pieno.
10. L'elettorato attivo e passivo è disciplinato, altresì, dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti che specificamente lo riguardano.

Art. 2 bis

(Incompatibilità delle cariche)

1. Le cariche di Rettore e di Prorettore vicario sono incompatibili con ogni altra carica accademica e di natura politica.
2. La carica di Prorettore e Delegato del Rettore è incompatibile con la carica di membro elettivo del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico e con la carica di Direttore di Dipartimento.
3. La carica di Presidente di una SIR è incompatibile con la carica di Coordinatore di Consiglio di corso di studio, di Direttore di Dipartimento nonché con le cariche di membro elettivo del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico.
4. La carica di Coordinatore di Consiglio di Corso di studio è incompatibile con la carica di Direttore di Dipartimento o di Responsabile di altro centro con autonomia amministrativa e gestionale.
5. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono:
 - a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e, per i Direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato;
 - b) essere componente di altri organi dell'università salvo che del Consiglio di Dipartimento e dei Consigli di Corso di studio o del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca;
 - c) ricoprire il ruolo di Direttore o Presidente delle scuole di specializzazione;

d) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;

e) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell' Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.

6. La carica di componente del Nucleo di valutazione è incompatibile con le cariche di Prorettore, di Delegato del Rettore, di componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nonché con le cariche di Direttore di Dipartimento, Presidente di SIR e di Coordinatore di Consiglio di corso di studio, di dottorato di ricerca e di scuola di specializzazione.

7. Gli studenti facenti parte del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario e del Comitato per lo Sport Universitario non possono far parte di altri organi collegiali dell'Ateneo. Nessuno studente può contemporaneamente far parte di più di un Consiglio di Dipartimento.

Art. 3

(Presentazione delle candidature)

1. I candidati alle elezioni, salvo che non sia diversamente disposto, devono depositare la propria candidatura presso l'Ufficio preposto alle procedure elettorali almeno venti giorni prima della data delle elezioni ovvero nel diverso termine fissato nel decreto di indizione delle elezioni.

Le procedure elettorali che prevedono la presentazione di liste sono disciplinate da appositi regolamenti.

2. Le liste, le candidature ed i relativi programmi sono resi pubblici sul sito di Ateneo.

Art. 4

(Commissione elettorale)

1. Con decreto rettorale è nominata una apposita Commissione composta dal Rettore o da un suo delegato, che la presiede, dal Direttore Generale o un suo delegato, da due professori di prima fascia, da due professori di seconda fascia, da due ricercatori, da due rappresentanti degli studenti e da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, di cui uno effettivo e uno supplente.

2. I rappresentanti degli studenti è sono designati, a maggioranza assoluta, dai rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo è sono designati dal Direttore Generale ed hanno anche funzioni

di segretario verbalizzante. La Commissione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti quale che sia il ruolo di appartenenza.

3. I componenti della Commissione elettorale, diversi dai rappresentanti degli studenti per i quali vale quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali, hanno l'obbligo di astenersi dai lavori quando la procedura riguarda elezioni alle quali hanno proposto candidatura.

4. La Commissione dura in carica per un biennio ed è rinnovabile per un altro biennio.

5. Alla Commissione elettorale compete la decisione su tutti i ricorsi proposti durante l'espletamento delle procedure elettorali.

Art. 5

(Seggi elettorali)

1. Salvo che non sia diversamente disposto, il numero dei seggi, la loro ubicazione e costituzione sono determinati dall'organo competente ad emanare le elezioni con lo stesso decreto di indizione ovvero con successivo decreto.

2. Ogni seggio è composto, di norma, da un Presidente e da un numero di componenti non inferiore a due e non superiore a sei, tranne il caso in cui, per la peculiarità delle operazioni elettorali da svolgere, sia necessaria la presenza di uno o più esperti informatici e tecnici.

Le funzioni di segretario sono svolte dal membro più giovane, la funzione di Vicepresidente dal membro più anziano: in un caso e nell'altro, secondo l'inquadramento e, in caso di parità, secondo l'età. In caso di temporanea assenza del Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente. Il seggio opera validamente con la presenza del Presidente o del Vicepresidente e di almeno due terzi degli scrutatori.

3. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni, qualora il numero degli scrutatori non sia sufficiente, si procederà d'ufficio alle necessarie designazioni. La partecipazione del personale tecnico-amministrativo alle elezioni potrà essere oggetto di specifica considerazione in occasione della valutazione della performance individuale.

4. Qualora uno o più componenti il seggio non si presentino, il Presidente può sostituirli con personale strutturato, dandone atto nel relativo verbale.

5. Costituito il seggio elettorale, vengono predisposte le urne necessarie alle operazioni di voto. Ogni urna elettorale viene controllata e sigillata in modo da lasciare aperta soltanto la feritoia superiore per la introduzione delle schede votate.

6. Il Presidente procede poi alla autenticazione delle schede occorrenti per la votazione, che sono contate e validate, prima delle operazioni di voto, mediante apposizione del bollo del seggio, della propria firma nonché di quella di almeno uno dei componenti il seggio. Il verbale delle operazioni riporterà il numero delle schede autenticate.

7. Il Presidente, all'ora indicata, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione negli appositi elenchi.

8. Qualora si svolgano contestualmente una pluralità di elezioni, il numero e la composizione dei seggi sono adeguati alle contingenti esigenze.

Art. 6

(Propaganda elettorale)

1. La propaganda elettorale dovrà essere effettuata nel rigoroso rispetto delle regole di una democratica competizione. Verrà concesso dall'Università apposito spazio web per la pubblicazione delle liste, dei candidati e di eventuali programmi, se previsti.

2. L'affissione di stampati, giornali murali, manifesti di propaganda da parte di candidati o liste interessati alla competizione è effettuata, nell'ambito dei plessi universitari, solamente negli appositi spazi a ciò destinati dall'Amministrazione ed equamente suddivisi fra le liste e/o i candidati presentati. Nel caso di affissione fuori dagli appositi spazi, l'Amministrazione provvede all'eliminazione degli stampati, dei manifesti e di quant'altro, con addebito delle spese a carico dell'interessato.

Art. 7

(Svolgimento delle elezioni)

1. Le votazioni si svolgono nel luogo ove ha sede il seggio elettorale, nei giorni e secondo l'orario di apertura e di chiusura fissato di norma dal decreto di indizione delle elezioni.

2. Al seggio elettorale possono accedere per le operazioni di voto solo coloro che risultano iscritti negli appositi elenchi e che esibiscono carta d'identità o documento equipollente in corso di validità legale. Il seggio elettorale accerta l'identità dell'elettore e annota gli estremi del documento di riconoscimento esibito nell'apposita colonna dell'elenco degli elettori. Hanno, inoltre, libero accesso al seggio elettorale, ove previsti, i presentatori e i rappresentanti delle liste elettorali, i soggetti eventualmente designati dai singoli candidati, i membri della Commissione elettorale ed il personale dell'amministrazione interessato alle procedure elettorali.

3. Al momento della chiusura delle operazioni di voto, gli elettori che siano presenti nella sede del seggio sono ammessi comunque ad esercitare il proprio diritto di voto.

Art. 8

(Operazioni di voto)

1. L'espressione del voto è personale, libera e segreta. Nel luogo e nel giorno fissato per la votazione, ogni elettore, a dimostrazione della propria identità, è tenuto ad esibire idoneo documento di riconoscimento. In tal caso nell'apposita colonna dell'elenco degli elettori sono annotati da parte del Presidente o di uno dei componenti del seggio gli estremi del documento.

2. In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei componenti del seggio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.

3. Il Presidente o uno dei componenti del seggio, accertata l'identità dell'elettore e l'iscrizione dello stesso nella lista dei votanti, gli consegna la scheda elettorale previamente predisposta, che nel caso di elezioni per più rappresentanze dovrà avere un colore diverso per ciascuna delle rappresentanze da eleggere, nonché una matita copiativa per la espressione del voto di preferenza che deve avvenire secondo modalità tali da assicurarne la segretezza.

4. Ciascuno elettore esprime il proprio voto con l'indicazione sulla scheda del nome e/o cognome del candidato o nel caso si tratti di votazione per liste, tracciando un croce-segno sul contrassegno della lista prescelta e riportando nell'apposito spazio contenuto nella scheda il nome e il cognome o il cognome del candidato o dei candidati. Sono vietati altri segni o indicazioni.

5. L'elettore espresso il voto richiude la scheda secondo le linee di piegatura della medesima e la riconsegna, unitamente alla matita copiativa, al Presidente o ad uno dei componenti del seggio che provvede ad introdurla in una apposita urna sigillata.

6. Gli elettori diversamente abili possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare, accompagnatore o di un altro elettore, non candidato, liberamente scelto. Le modalità di esercizio del voto assistito sono stabilite dal decreto di indizione delle elezioni.

7. L'avvenuta votazione viene annotata nell'apposita colonna della lista dei votanti e certificata mediante la sottoscrizione dell'elettore e di uno dei componenti del seggio.

8. Al termine di ogni giornata di votazione, il Presidente sigilla le urne, apponendo strisce di carta gommata firmate con le modalità di cui al comma 6 dell'art. 5; provvede, inoltre, al conteggio delle schede autenticate rimaste non utilizzate ed alla annotazione nel verbale di tali operazioni.

9. Il Presidente forma dei plichi sigillati contenenti gli elenchi degli elettori iscritti al seggio, il verbale e le schede non utilizzate ed, infine, il timbro del seggio ed il materiale di cancelleria.

Art. 9

(Operazioni di scrutinio)

1. Subito dopo e, comunque, non oltre ventiquattro ore dalla chiusura definitiva delle votazioni, di norma, tutti i seggi elettorali iniziano le operazioni di scrutinio delle quali viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario del seggio.
2. È nulla la scheda che sia diversa da quella fornita dal seggio o non risulti vidimata ai sensi dell'art. 5, comma 6, ovvero rechi segni, scritte o parole tali da farli ritenere, in modo inoppugnabile, segni di riconoscimento oppure contenga voti espressi in modo equivoco o a favore di più liste o di nomi non compresi nella lista votata.
3. Sono nulle le preferenze espresse in eccedenza rispetto al numero massimo consentito, le preferenze nelle quali il candidato non è indicato con chiarezza nonché quelle espresse per candidati compresi in una lista diversa da quella votata, fatta salva la validità del voto di lista.
4. Le schede bianche costituiscono voti validi.
5. Al termine dello scrutinio, le schede scrutinate ed il verbale delle operazioni vengono inclusi in plichi separati firmati dal Presidente e dai componenti il seggio e consegnati all'Ufficio preposto alle procedure elettorali.

Art. 10

(Collazione dei voti)

1. Il seggio elettorale procede alla collazione dei voti e all'esame di eventuali schede contestate e provvede, entro tre giorni dalle operazioni di voto, all'approvazione dei risultati e ne dispone la pubblicazione sul sito di Ateneo. Nel caso in cui ci siano più seggi, procede alla collazione dei voti il seggio n. 1.
2. Avverso i risultati delle elezioni, gli elettori e gli interessati possono proporre ricorso alla Commissione elettorale entro 48 ore dalla pubblicazione dell'esito dei risultati stessi. Salvo che non sia diversamente disposto, la Commissione elettorale decide entro i cinque giorni successivi. Non si computano in entrambi i casi, ai fini della decorrenza del termine, il sabato, i giorni festivi e i giorni di chiusura dell'Ateneo.
3. La Commissione decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. La sua decisione è inappellabile.

Art. 11

(Operazioni elettorali in forma elettronica)

Le operazioni elettorali possono avere luogo in forma elettronica secondo le modalità stabilite da apposito manuale operativo.

Art. 12

(Proclamazione degli eletti)

Salvo che non sia diversamente disposto, la proclamazione degli eletti è fatta dal Rettore che provvede alla nomina con proprio decreto. In caso di dimissioni, di perdita dell'elettorato passivo, di decadenza o morte dell'eletto si procede secondo quanto stabilito dallo Statuto.

Art. 13

(Mutamenti di *status*)

Salvo che non sia diversamente disposto, ogni mutamento di *status* successivo alla data di elezione dei rappresentanti di categoria comporta il rinnovo della rappresentanza.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 14

(Elezione del Rettore)

1. Le modalità generali relative all'elezione del Rettore e la determinazione dell'elettorato attivo e passivo sono stabilite dallo Statuto e dal regolamento per l'elezione del Rettore.

Art. 15

(Elezione del Direttore di Dipartimento, di Scuola di specializzazione e dei Centri)

1. Le modalità generali relative all'elezione del Direttore di Dipartimento e la determinazione dell'elettorato attivo e passivo sono stabilite dalle norme statutarie e regolamentari che specificamente le riguardano. L'elettorato attivo spetta ai professori, ai ricercatori, ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e al segretario amministrativo facenti parte del Consiglio di Dipartimento nonché a tutti gli studenti, i dottorandi e gli specializzandi iscritti a corsi di studio incardinati nel Dipartimento nonché agli assegnisti afferenti allo stesso. Il voto degli studenti, dei

dottorandi, degli specializzandi e degli assegnisti viene conteggiato nella misura del 30 per cento del numero dei rappresentanti delle suddette categorie nel Consiglio di Dipartimento.

2. L'elettorato passivo è attribuito, di norma, ai professori ordinari, afferenti al Dipartimento. Le modalità procedurali specifiche di svolgimento delle operazioni elettorali sono disciplinate dai regolamenti dei Dipartimenti.

3. Le modalità generali relative all'elezione del Direttore di Scuola di specializzazione e la determinazione dell'elettorato attivo e passivo sono quelle stabilite dallo Statuto e dal regolamento della Scuola. L'elettorato attivo spetta ai componenti il Consiglio della Scuola. L'elettorato passivo è attribuito ai professori ordinari della Scuola di specializzazione. Solo in caso di indisponibilità di questi ultimi, la carica può essere assunta da un professore di seconda fascia. Le modalità procedurali specifiche di svolgimento delle operazioni elettorali sono disciplinate dai regolamenti della Scuole di Specializzazione.

4. Le disposizioni relative all'elezione del Direttore di Dipartimento si applicano alla elezione dei Direttori o Responsabili dei Centri di cui allo Statuto, ove prevista.

Art. 16

(Elezione del Presidente della SIR)

1. Le modalità generali relative all'elezione del Presidente della SIR e la determinazione dell'elettorato attivo e passivo sono stabilite dallo Statuto. L'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo, nonché ai ricercatori e ai rappresentanti degli studenti che compongono il Consiglio della SIR. L'elettorato passivo è attribuito ai professori di ruolo dei Dipartimenti afferenti alla SIR.

2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e si considera validamente effettuata qualora vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua tale maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo.

3. Gli elettori sono convocati dal Direttore più anziano nel ruolo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Direttore che lo segue in ordine di anzianità, almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Le votazioni si devono svolgere almeno trenta giorni prima della scadenza del Presidente della SIR in carica, secondo un calendario prestabilito e con un intervallo da tre a

sette giorni tra una votazione e l'altra. Almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni sono presentate al Direttore più anziano nel ruolo le candidature, corredate da curriculum e dai relativi programmi. I curricula e i programmi sono tempestivamente ed adeguatamente pubblicizzati a cura e spese dell'amministrazione universitaria. I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia presentato preventivamente la propria candidatura ed il proprio programma sono nulli.

4. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta è proclamato eletto dal Direttore più anziano nel ruolo al quale egli comunica formalmente l'accettazione entro cinque giorni dalla proclamazione. Il Presidente della SIR eletto entra in carica all'inizio dell'anno accademico o anticipatamente in caso di vacanza della carica intervenuta dopo la sua elezione.

Art. 17

(Elezione del Coordinatore del Consiglio di corso di studio)

1. Le modalità generali relative all'elezione del Coordinatore del Consiglio di corso di studio e la determinazione dell'elettorato attivo e passivo sono stabilite dallo Statuto.
2. Le modalità procedurali specifiche di svolgimento delle operazioni elettorali per l'elezione del Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio sono disciplinate dai regolamenti dei Corsi di studio.

Art. 18

(Abrogato)

TITOLO II

NORME GENERALI IN TEMA DI FUNZIONAMENTO

DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 19

(Convocazione e determinazione dell'ordine del giorno)

1. Gli organi collegiali sono convocati di norma per via telematica. Ciascun organo collegiale è convocato dal suo Presidente, che predispone l'ordine del giorno delle sedute. La convocazione avviene con l'invio, tramite e-mail personale, a tutti i componenti e contestuale pubblicazione della convocazione sul sito di Ateneo, con l'indicazione della sede, della data e dell'ora della seduta, nonché dell'ordine del giorno, contenente l'elencazione analitica degli argomenti da trattare. La convocazione deve avvenire almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta. In caso di urgenza tale termine può essere congruamente ridotto.

2. La convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, può essere richiesta da almeno un terzo dei membri del collegio. L'inserimento di uno o più argomenti nell'ordine del giorno può essere richiesto al Presidente da ciascun membro del collegio, secondo modalità determinate dai regolamenti delle singole strutture.

Art. 20

(Validità delle sedute)

1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il collegio, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.
2. La partecipazione alle sedute degli organi collegiali è obbligatoria, salvo giustificati motivi comunicati al Presidente in forma scritta. La giustificazione deve riportare esattamente le motivazioni dell'impedimento. L'organo collegiale può non giustificare l'assenza. L'assenza ingiustificata per più di tre sedute consecutive ad un organo elettivo comporta la decadenza dalla carica. La decadenza è deliberata dall'organo collegiale e dichiarata con decreto rettorale.
3. Nessun membro del collegio può partecipare alla seduta o a parte della seduta in cui si trattano argomenti che riguardino specificamente la sua persona o suoi parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 21

(Svolgimento delle sedute)

1. In apertura di seduta il Presidente verifica la presenza dei componenti necessari alla validità della seduta.
2. Il Presidente dirige e modera la discussione, concede la facoltà di parlare, potendo disporre la chiusura delle iscrizioni ad intervenire ed un limite al tempo concesso per ogni intervento, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati, esercita ogni altro potere necessario ad assicurare l'ordinato svolgimento della seduta.

Art. 22

(Ordine di esame)

1. La trattazione degli argomenti deve svolgersi secondo l'ordine prestabilito.
2. In apertura di seduta o durante lo svolgimento della stessa, il Presidente o un componente del collegio può proporre l'inversione dell'ordine di trattazione degli argomenti, che si rende operativa una volta approvata a maggioranza dei presenti. Argomenti non iscritti all'ordine del giorno

possono essere trattati soltanto se alla seduta sono presenti tutti i componenti del collegio e tutti sono favorevoli.

3. Le questioni sospensive o pregiudiziali sono presentate prima dell'inizio della discussione del relativo punto all'ordine del giorno e sono immediatamente sottoposte a votazione.

4. Qualora ad una proposta di deliberazione siano presentati emendamenti, essi sono posti in votazione nel seguente ordine: prima quelli interamente soppressivi, successivamente quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi.

5. Il Presidente può disporre la votazione per parti separate, qualora queste dispongano di una propria autonomia logica e dispositiva.

Art. 23

(Validità delle deliberazioni e modalità di votazione)

1. Gli organi collegiali sono validamente costituiti alla presenza della metà più uno dei componenti e le proposte sono approvate quando ottengono la metà più uno dei voti favorevoli dei presenti, a meno che non sia richiesta una maggioranza diversa. Gli astenuti sono considerati presenti.

2. Salvo i casi previsti dalla legge, le delibere sono adottate con voto palese, anche se riguardano persone in caso di valutazioni comparative.

Art. 24

(Redazione del verbale)

1. Salvo che non sia diversamente disposto, è segretario del collegio il componente designato dal Presidente. Nel Consiglio di Dipartimento, le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario Amministrativo.

2. Il segretario ha il compito di redigere il verbale delle sedute, che riporta i termini essenziali della discussione e le deliberazioni. Ciascun membro del collegio ha diritto di fare iscrivere a verbale una dichiarazione, anche consegnandone il testo al segretario nel corso della seduta.

3. Il verbale delle sedute è approvato dai componenti del collegio che vi hanno partecipato, di regola nella seduta immediatamente successiva. A tal fine, il verbale è portato a conoscenza dei componenti del collegio con ogni mezzo utile allo scopo. Può essere approvato, anche parzialmente, seduta stante, su proposta del Presidente.

4. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 25

(Diffusione delle deliberazioni)

Alle deliberazioni degli organi collegiali è assicurata la più ampia pubblicità, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, nelle forme e nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Art. 26

(Rinvio ai regolamenti interni)

Ulteriori norme in tema di organizzazione e funzionamento degli organi collegiali sono previste dai rispettivi regolamenti.

TITOLO III

STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE

E DI SERVIZIO

CAPO I

ISTITUZIONE DELLE STRUTTURE

Art. 27

(Istituzione di Corsi di studio)

La procedura per l'istituzione dei Corsi di Studio è disciplinata dal regolamento didattico di Ateneo, nel rispetto della normativa vigente. L'Università attiva o disattiva i corsi di studio istituiti, dandone comunicazione al Ministero. Nel caso di disattivazioni, l'Università di Messina assicura comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo, disciplinando anche la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri Corsi di studio attivati.

Art. 28

(Istituzione di Dipartimenti, di Centri interdipartimentali, di Strutture Interdipartimentali di raccordo e di Centri speciali di servizio)

1. Per lo svolgimento delle attività didattiche e scientifiche l'Università è organizzata in **dodici** Dipartimenti. Gli obiettivi istituzionali ed il numero dei docenti necessario per la costituzione di un Dipartimento sono stabiliti dallo Statuto d'Ateneo. La proposta di istituzione di un Dipartimento, sottoscritta dal numero di proponenti previsto dallo Statuto, deve indicare:

a) il progetto didattico e scientifico che ne sta alla base;

b) l'elenco dei proponenti, la relativa qualifica, il settore scientifico-disciplinare di afferenza e gli insegnamenti svolti;

c) le esigenze di spazi ed eventuali osservazioni circa il modo del loro reperimento;

d) le risorse umane, materiali, scientifiche e finanziarie occorrenti.

2. L'istituzione del Dipartimento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, ed è disposta con decreto rettorale. Qualora l'istituzione del Dipartimento comporti la soppressione di altri Dipartimenti, alla proposta sono allegati i pareri dei Consigli dei Dipartimenti di cui si prevede la soppressione. Di norma il Dipartimento è istituito a decorrere dall'inizio dell'anno solare immediatamente successivo a quello della relativa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

3. La soppressione di un Dipartimento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico ed è disposta con decreto rettorale. Il decreto di soppressione definisce la destinazione delle risorse di personale, finanziarie e patrimoniali del Dipartimento soppresso.

4. La proposta motivata di istituzione di un Centro interdipartimentale di ricerca è presentata da più Dipartimenti. Essa deve indicare le finalità del Centro, la descrizione di progetti scientifici di particolare rilevanza ed impegno finanziario che coinvolgano le attività, le competenze scientifiche e le attrezzature di più Dipartimenti, l'elenco dei Dipartimenti proponenti con le delibere dei relativi Consigli, la delibera del Consiglio del Dipartimento che assume il supporto amministrativo e gestionale del Centro, nel caso in cui il nuovo Centro non abbia autonomia amministrativa e gestionale. L'istituzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, su proposta dei Consigli di Dipartimenti interessati ed è disposta con decreto rettorale.

5. La proposta di istituzione di una Struttura Interdipartimentale di raccordo (SIR) è presentata da più Dipartimenti, raggruppati a fini didattici in relazione a criteri di affinità e/o di complementarità disciplinare. L'istituzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, ed è disposta con decreto rettorale.

6. La proposta di istituzione di Centri interdipartimentali di ricerca per l'espletamento di attività comuni a più strutture e di Centri speciali di servizio per la gestione di apparecchiature o strumenti scientifici complessi è presentata da due o più Dipartimenti. Essa deve indicare le finalità del Centro, l'elenco dei Dipartimenti o delle strutture proponenti, con le delibere dei relativi Consigli, l'eventuale fabbisogno di risorse finanziarie, di spazi e di personale, la delibera del Consiglio della struttura che assume il supporto amministrativo e gestionale del Centro, nel caso in cui il nuovo

Centro non abbia autonomia amministrativa e gestionale. I Centri sono istituiti con decreto rettorale, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, sentiti i Consigli di Dipartimenti interessati.

7. I centri interuniversitari sono costituiti con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta dei Dipartimenti interessati.

Art. 29

(Istituzione di Scuole di specializzazione)

1. Le Scuole di specializzazione sono strutture didattiche speciali post-laurea attivate per l'assolvimento delle funzioni formative specialistiche indicate dallo Statuto. Le Scuole di specializzazione sono istituite con decreto del Rettore, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Consigli di Dipartimenti cui afferiscono, acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico.

Art. 30

(Istituzione di Centri di ricerca e di servizio di interesse generale)

I Centri di ricerca e di servizio di interesse generale hanno lo scopo di garantire l'assolvimento di funzioni coordinate di ricerca di particolare qualificazione, anche comportanti l'uso di apparati tecnici di notevole complessità, a supporto dell'attività didattica e di ricerca o richiesti da particolari esigenze connesse ai fini istituzionali dell'Università. Sono istituiti dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del Senato accademico, con delibera motivata che ne determina i compiti e la struttura organizzativa. I Centri dispongono di autonomia organizzativa e gestionale, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti che li riguardano e possono usufruire di finanziamenti esterni finalizzati alle proprie spese di funzionamento.

Art. 31

(Comitato sovrintendente alle attività sportive universitarie)

Il Comitato sovrintendente alle attività sportive universitarie sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività. Il Comitato è istituito con decreto del Rettore ed è composto:

- a) dal Rettore o da un suo delegato, che assume le funzioni di Presidente;
- b) da due membri designati dal C.U.S.I.;

c) da due studenti eletti secondo le modalità previste dal regolamento per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali;

d) dal Direttore Generale dell'Università o da un suo delegato, anche in qualità di segretario.

CAPO II

PROFILI ORGANIZZATIVI INTERNI

Art. 32

(Costituzione di Commissioni e di Gruppi di lavoro)

1. Il Rettore, il Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione ed il Senato Accademico, negli ambiti di propria competenza, possono istituire Commissioni con funzioni referenti, consultive o di controllo e gruppi di lavoro per la redazione di testi normativi o l'approfondimento di argomenti di particolare interesse per l'Ateneo. Può essere previsto, per Commissioni o Gruppi di lavoro di speciale rilevanza o gravati da compiti onerosi o prolungati nel tempo, un eventuale rimborso spese per i componenti fuori sede.

2. Le strutture didattiche, scientifiche e di servizio dell'Università possono, nell'ambito e nei limiti della loro autonomia, istituire Commissioni interne o gruppi di lavoro per funzioni e finalità specifiche inerenti le proprie attività istituzionali.

Art. 33

(Attività degli organi interni)

L'attività degli organi interni e le loro modalità di funzionamento sono disciplinate da regolamenti approvati dagli organi stessi.

Art. 34

(Partecipazione di soggetti esterni)

1. L'Università promuove le attività culturali, sociali ed umanitarie e la collaborazione con altre Università o altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, per finalità di didattica o di ricerca. Favorisce la costituzione di organismi e strutture di servizio comuni, sulla base di apposite convenzioni, e la partecipazione a consorzi, a società o ad altre forme associative, secondo le norme dello Statuto, del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e delle altre disposizioni vigenti.

2. Le strutture didattiche, scientifiche e di servizio dell'Università possono, nell'ambito e nei limiti della loro autonomia, collaborare, mediante convenzioni con istituzioni e soggetti pubblici e privati, secondo quanto disposto dallo Statuto, dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, dal regolamento per lo svolgimento delle attività di ricerca, formazione, consulenza e di prestazioni a tariffario e dalle altre disposizioni vigenti.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE

CAPO I
L'ORGANIZZAZIONE E IL PERSONALE

Art. 35

(Principi generali di organizzazione)

1. L'organizzazione amministrativa dell'Ateneo s'informa ai criteri di efficienza, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi che assicurino l'efficacia dell'azione amministrativa e l'individuazione delle responsabilità.
2. L'organizzazione universitaria si basa sulla distinzione tra direzione politica e direzione amministrativa, chiamate ad agire sinergicamente, nei termini stabiliti dalla normativa vigente e nel rispetto della tipicità dei ruoli, al servizio del pubblico interesse e in vista del perseguimento dei fini istituzionali.
3. La direzione politica compete agli organi centrali di governo e alle strutture per la didattica e la ricerca. Responsabile della direzione politica è il Rettore che si avvale della collaborazione di uno o più Prorettori e Delegati.
4. Responsabile della direzione amministrativa è il Direttore Generale che dà tempestiva attuazione alle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza. Il Direttore Generale, in attuazione dei piani e degli obiettivi definiti dagli organi di governo dell'Università, sovrintende all'attività di gestione dell'amministrazione. A tal fine, dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti, specificando gli obiettivi che essi devono perseguire ed attribuendo le corrispondenti risorse umane, finanziarie e materiali. I dirigenti e gli altri responsabili delle strutture amministrative cooperano con il Direttore per il conseguimento degli obiettivi definiti

in sede di direzione politica, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità per un'allocazione ottimale delle risorse disponibili, nel rispetto della normativa vigente.

5. Gli atti di organizzazione sono adottati con specifici regolamenti, con singoli provvedimenti o disposizioni di volta in volta emanati.

6. L'Ateneo istituisce appropriate forme di valutazione e controllo strategico, di controllo interno di gestione, di controllo di regolarità amministrativa e contabile e di valutazione dei risultati dirigenziali.

7. La definizione della struttura degli uffici compete al Direttore Generale, che vi provvede, nel rispetto della legge e della contrattazione collettiva, sulla base delle disposizioni generali contenute in apposito regolamento di Ateneo.

Art. 36

(Reclutamento e mobilità del personale tecnico-amministrativo)

1. L'Amministrazione universitaria cura l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

2. Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento sono adottate dall'Amministrazione universitaria sulla base della programmazione del fabbisogno del personale prevista dalle vigenti disposizioni normative e dalle clausole contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro.

3. Il personale tecnico-amministrativo dell'Università di Messina è reclutato attraverso procedure selettive pubbliche che garantiscano l'imparzialità della selezione ed il reclutamento dei migliori.

4. L'Amministrazione universitaria, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui al comma precedente, può costituire rapporti di lavoro a tempo determinato o avvalersi di forme contrattuali flessibili secondo le vigenti disposizioni normative e le clausole contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 37

(Incarichi dirigenziali)

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Direttore Generale, nel rispetto della legge e della contrattazione collettiva.

2. I dirigenti collaborano con il Direttore Generale alla realizzazione dell'attività amministrativo-gestionale; emettono atti amministrativi e gestionali, nell'osservanza delle rispettive competenze, ed

organizzano autonomamente il lavoro nelle strutture loro affidate al fine di conseguire gli obiettivi loro assegnati, dei quali rimangono responsabili.

3. In particolare, i dirigenti provvedono a verificare periodicamente i carichi di lavoro, la distribuzione di compiti e l'assegnazione di funzioni al personale, accertandosi della produttività degli uffici e valutando l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa.

4. Il Direttore Generale esercita il potere sostitutivo, sentito il dirigente interessato e decorso inutilmente un congruo termine per l'adempimento dei compiti istituzionali da parte del dirigente stesso, in conformità delle vigenti disposizioni legislative.

Art. 38

(Formazione e aggiornamento del personale tecnico-amministrativo)

1. L'Ateneo cura la qualificazione e la formazione permanente del proprio personale tecnico-amministrativo; a tal fine, vengono formulati dal Direttore Generale appositi programmi di durata annuale o pluriennale. La continuità della formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale dirigente e tecnico-amministrativo costituiscono fondamentali strumenti per la crescita professionale del personale in servizio e per l'inserimento nei processi organizzativi del personale di nuova assunzione e sono finalizzati a migliorare la funzionalità e l'efficienza delle strutture e dei servizi.

2. Ai fini della formazione del personale, in relazione alle esigenze delle strutture di appartenenza, l'Ateneo istituisce corsi di formazione con cadenza periodica in conformità a quanto previsto dal regolamento d'Ateneo sulla formazione. Per l'attuazione dei programmi di formazione ed aggiornamento del personale, l'Ateneo si avvale prioritariamente delle proprie strutture.

CAPO II

L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 39

(Procedimento amministrativo)

1. L'attività amministrativa dell'Ateneo si ispira a principi di responsabilità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità.

2. L'Ateneo adegua la disciplina dei procedimenti amministrativi a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal regolamento che vi dà attuazione.

3. L'Ateneo individua e rende noti, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, i responsabili dei procedimenti ed i termini entro i quali i procedimenti stessi devono essere conclusi. I responsabili hanno l'obbligo di assicurare il rispetto dei termini previsti per la conclusione dei singoli procedimenti.

4. Il Direttore Generale adotta le misure necessarie alla semplificazione dei procedimenti amministrativi ed al loro sollecito svolgimento e vigila sulla pronta e corretta esecuzione delle misure stesse.

Art. 40

(Accesso ai documenti)

È garantito l'accesso degli interessati ai documenti amministrativi detenuti dall'Ateneo, secondo le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i e dal relativo regolamento di attuazione. Il protocollo informatizzato d'Ateneo assicura la corretta gestione dei flussi documentali in modo automatico e trasparente.

TITOLO V (abrogato) (Artt. 41-47)

TITOLO VI

RAPPORTI DELL'ATENEO CON L'ESTERNO

Art. 48

(Criteri generali di cooperazione)

L'Università, in conformità ai principi dello Statuto e per il miglior conseguimento dei propri compiti istituzionali, favorisce l'instaurazione di rapporti di collaborazione con altre Università, nonché con soggetti pubblici o privati. L'Università favorisce l'istituzione di forme associative e federative con altri Atenei ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione. L'Università può istituire consorzi interuniversitari, partecipare a società o ad altre associazioni di diritto privato, stipulare convenzioni.

Art. 49

(Cooperazione in forma consortile)

1. L'Università ha facoltà di istituire consorzi con altre Università o soggetti pubblici o privati per il perseguimento di finalità istituzionali comuni, secondo la normativa vigente.
2. Ciascun Consorzio è costituito in base ad una convenzione che determina i rapporti tra i soggetti partecipanti e ne specifica finalità, durata, organizzazione e funzionamento.
3. La convenzione istitutiva del Consorzio è approvata, su proposta delle strutture interessate, dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato Accademico, ed è stipulata dal Rettore. Essa deve prevedere la presentazione al Senato accademico ed al Consiglio di amministrazione di una relazione annuale sull'attività svolta dal Consorzio. Il Nucleo di valutazione di Ateneo verifica i risultati dell'attività del Consorzio.
4. Della convenzione istitutiva del Consorzio e dei mezzi di finanziamento dello stesso è assicurata la più ampia pubblicità, nelle forme previste dalla normativa vigente.

Art. 50

(Partecipazione a società o ad altre associazioni o fondazioni di diritto privato)

1. L'Università può partecipare a società o ad altre associazioni o fondazioni di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alla didattica o alla ricerca, e comunque utili al fine di un ottimale conseguimento dei propri fini istituzionali, come previsto dalla legislazione vigente.
2. La delibera di partecipazione è adottata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante del Senato Accademico, su proposta delle strutture interessate. Essa si conforma ai principi e criteri direttivi stabiliti dello Statuto e prevede una congrua partecipazione dei rappresentanti dell'Università negli organi sociali o associativi. Tali rappresentanti sono tenuti a presentare al Senato accademico ed al Consiglio di amministrazione una relazione annuale sull'attività svolta.
3. Della delibera di partecipazione è assicurata la più ampia pubblicità nelle forme previste dalla normativa vigente.

Art. 51

(Convenzioni)

1. Le convenzioni intese a realizzare forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati ne stabiliscono le finalità, la durata, le forme. Esse prevedono i diritti e gli obblighi dei soggetti contraenti e ne determinano i rapporti finanziari.
2. I Dipartimenti e gli altri Centri con autonomia amministrativa e gestionale possono stipulare convenzioni, previa approvazione dei rispettivi organi deliberativi.

Le deliberazioni dei predetti organi sono sottoposte al parere del Senato Accademico ed all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

3. Delle convenzioni è assicurata la più ampia pubblicità nelle forme previste dalla normativa vigente.

Art. 52

(Rapporti internazionali)

1. L'Università promuove lo sviluppo di rapporti internazionali, attraverso accordi di collaborazione e convenzioni con altri Atenei e con istituzioni scientifiche e culturali, stipulati dal Rettore, su proposta delle strutture interessate, con delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

2. Di tali accordi e convenzioni è assicurata la più ampia pubblicità nelle forme previste dalla normativa vigente.